

NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

l'Associazione Bancaria Italiana, di seguito “**l'ABI**”

l'Associazione Italiana Prestatori Servizi di Pagamento, di seguito “**l'APSP**”

l'Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare e dei Pagamenti, di seguito “**Assofin**”

e

CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, FIPE quali associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercenti,

tutte, di seguito, denominate, “**le Parti**”

per

LA MITIGAZIONE, LA MAGGIORE COMPRENSIBILITÀ E COMPARABILITÀ DEI COSTI DI ACCETTAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI

VISTO

- il Titolo VI del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- l'articolo 15, comma 4, del DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ai sensi del quale dal 1° gennaio 2014 vige in Italia l'obbligo di accettazione dei pagamenti con carta da parte degli operatori economici;
- il Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
- il D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, recante “Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”;
- la «Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti» è oggetto del Titolo VI del Testo Unico Bancario (TUB) che affronta la materia, in relazione ai servizi di pagamento, nel Capo terzo, agli articoli compresi tra il 126 bis e il 126 novies. Tutte queste norme risultano applicabili sia ai consumatori, sia alle microimprese anche ai sensi dell'art.2,

- c.4), lett. C) del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (di recepimento della Direttiva PSD2) che equipara le microimprese ai consumatori;
- l'art. 22 del DL 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020), come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, che promuove la digitalizzazione e la modernizzazione delle modalità di pagamento, attraverso specifiche modalità di incentivazione su tutte le transazioni, senza limiti di importo, anche nella forma di crediti di imposta, rivolti in particolare alle imprese con ricavi e compensi relativi all'anno precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro;
 - l'articolo 1, commi 385 e 386, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che, in particolare, incoraggiano un approccio pattizio tra le associazioni imprenditoriali e quelle dei prestatori dei servizi di pagamento in maniera da garantire livelli di costi, per tali servizi, che risultino equi e trasparenti,
 - l'articolo 1, comma 386 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede l'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di un decreto volto a istituire un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro;
 - il decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 3 marzo 2023 (di seguito, il "Decreto"), con cui è stato istituito presso il MEF un tavolo permanente sulle transazioni elettroniche;
 - l'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante la disciplina delle attività consultive svolte dall'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (di seguito "AGCM").

PREMESSO CHE

- in attuazione del citato art.1, c. 385 e ss. della legge n. 197/2022, il 27 luglio 2023 - presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ABI, APSP, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e FIPE hanno siglato un "Protocollo d'Intesa per la mitigazione, la maggiore comprensibilità e comparabilità dei costi di accettazione di strumenti di pagamento elettronici" (di seguito "Protocollo d'Intesa");
- il Protocollo d'Intesa ha raccolto l'adesione di un elevato numero di acquirer, determinando un'ampia copertura del mercato nazionale;
- il Protocollo d'Intesa annoverava tra le sue premesse che *«la trasparenza rappresenta sia una precondizione per valutare l'equità dei costi per tutti gli operatori economici sia una modalità per poter mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche»*, e che dunque *«occorre intervenire affinché tale trasparenza assicuri una immediata comprensibilità e un'agevole comparabilità delle informazioni»*;
- il Protocollo d'Intesa ha, tra l'altro, espresso *«l'esigenza che venga aggiornata la normativa di riferimento, con particolare attenzione al tema della trasparenza, definendo, per i costi associati a qualsiasi titolo ai pagamenti con carta, una tassonomia standardizzata e una modalità di rappresentazione semplice e sintetica – in analogia con l'indicatore dei costi complessivi (ICC) previsto per i conti di pagamento - per assicurare la necessaria comprensione e comparabilità dei costi a carico degli operatori economici che ricevono*

pagamenti tramite carte, definendo una standardizzazione delle modalità di rappresentazione dei costi e un sistema di monitoraggio e valorizzazione delle informazioni»;

- il Protocollo d’Intesa, *«Nelle more della revisione della normativa di riferimento»* ha, tra l’altro, all’Articolo 3, comma 2, promosso l’utilizzo di uno schema standard di rappresentazione sintetica delle condizioni previste dalle offerte commerciali dei soggetti abilitati all’accettazione di pagamenti – con efficacia limitata alle promozioni commerciali– *«finalizzato ad assicurare l’immediata comparabilità tra le iniziative commerciali»* (Allegato 2 al Protocollo d’Intesa);
- con proprio parere, rilasciato ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/1990, nella sua adunanza del 18 luglio 2023 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è espressa sul Protocollo (poi) sottoscritto il 27 luglio;
- le offerte commerciali, predisposte secondo il sopra citato schema standard, sono state, ai sensi dell’Articolo 3 comma 3 del Protocollo d’Intesa, pubblicate con adeguata visibilità, sia sui siti internet dei soggetti abilitati all’accettazione di pagamenti aderenti e, al contempo, ai sensi dell’Articolo 5, comma 5, sia sul sito web di un soggetto terzo, identificato nel CNEL (<https://www.cnel.it/Iniziativa-ospitate/Protocollo-POS>) grazie alla disponibilità assicurata dal medesimo;
- il CNEL, nell’impegno costante per la realizzazione della propria missione e nella convinzione che la visibilità offerta tramite il proprio sito possa rappresentare un utile contributo alla migliore comprensione e conoscenza di temi di interesse degli stakeholder e della comunità nel suo complesso, ha pubblicato il Protocollo di Intesa e le offerte commerciali sul proprio sito, e si rende disponibile a rendere pubbliche ulteriori iniziative relative agli ambiti interessati dal Protocollo di Intesa;
- l’esperienza fatta col Protocollo di Intesa è risultata positiva, tra le altre cose, perché ha dimostrato che è possibile una migliore comprensibilità delle condizioni economiche applicate all’accettazione delle transazioni mediante carta di pagamento e una più agevole comparazione delle condizioni dei diversi soggetti che offrono tale servizio di pagamento grazie a una rappresentazione chiara e sintetica delle principali tipologie di offerta per categorie di transazioni;
- una specifica analisi sugli effetti dell’applicazione del Protocollo ha dato evidenza del fatto che la maggiore comparabilità dei costi collegati ai pagamenti elettronici può determinare un risparmio anche molto significativo per gli esercenti grazie alla relazione tra trasparenza del mercato e concorrenza;
- le attività connesse con la filiera dei pagamenti sono svolte in un mercato concorrenziale, in cui sono presenti operatori nazionali, europei ed extraeuropei, tutti assoggettati a regole di trasparenza europee, che effettuano offerte diversificate anche in ragione di diversità dei bisogni e delle caratteristiche degli esercenti convenzionati;
- l’articolo 9, comma 1 del citato Regolamento sulle commissioni interbancarie per i pagamenti mediante carta (cd. *Interchange Fee Regulation – IFR*) impone che *“Ogni soggetto convenzionatore offre e applica al suo beneficiario commissioni per i servizi all’ esercente differenziate per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di pagamento con livelli diversi di commissioni interbancarie, a meno che i beneficiari chiedano per iscritto ai soggetti convenzionatori di applicare commissioni per i servizi all’ esercente non differenziate”* e il comma 2 impone che *“I soggetti convenzionatori includono nei loro accordi con i beneficiari informazioni differenziate sull’importo delle commissioni sul servizio all’ esercente, delle*

commissioni interbancarie e delle commissioni dello schema applicabili ad ogni categoria e marchio di carte di pagamento, a meno che i beneficiari formulino successivamente una diversa richiesta per iscritto”;

- lo studio della Commissione UE relativo all’applicazione dell’IFR, pubblicato il 5 febbraio 2024¹ evidenzia che la richiesta di informazioni aggregate da parte degli esercenti, in particolare quelli di minor dimensione, è legata alla maggiore comprensibilità e al minor impegno amministrativo rispetto a un’informazione differenziata e che la semplicità può essere il presupposto affinché la trasparenza eserciti una pressione sui prezzi²;
- la positiva esperienza registrata dallo schema standard di rappresentazione delle condizioni proposto dal Protocollo di Intesa indica che esso, nel rispetto delle regole di trasparenza europee e nazionali, ha dato una indicazione chiara della preferenza degli esercenti interessati per una rappresentazione sintetica per i benefici in termini di semplicità, comprensibilità e, soprattutto, comparabilità. Su queste basi, all’esito di un approfondito e prolungato confronto che ha visto la partecipazione attiva e continuativa in ogni fase di ABI, APSP, ASSOFIN, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, FIPE, le medesime parti concordano sull’opportunità di definire un nuovo protocollo e sull’opportunità di ampliare l’ambito di utilizzo dello schema standard di rappresentazione dei costi proposti agli esercenti da parte degli Acquirer.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE

- vi è consapevolezza che il più generale contenimento dei costi per l’accettazione delle transazioni elettroniche da parte degli esercenti richiede un impegno di tutti gli operatori della filiera dei pagamenti in quanto occorre tener presente tutte le diverse commissioni e componenti che incidono sul costo complessivo delle operazioni e che remunerano i servizi prestati da diversi operatori della filiera dei pagamenti, tra cui i soggetti abilitati all’accettazione di pagamenti con carta presso gli esercenti, gli emittenti di carte, i circuiti di pagamento ovvero i diversi operatori che forniscono i servizi tecnici necessari al completamento delle transazioni con carta (di seguito gli “Operatori della filiera dei pagamenti”);
- quanto indicato in precedenza è parte integrante del presente Nuovo Protocollo;
- il presente Nuovo Protocollo ha ricevuto l’esplicito parere favorevole dell’AGCM, come da Allegato 1;

¹ Il rapporto, in lingua inglese, è reperibile sul sito della Commissione europea – sezione “Competition policy” al seguente link: https://competition-policy.ec.europa.eu/document/65d4f65a-6b23-49c7-91cb-e5cd166a19ed_en

² “La trasparenza delle commissioni può non significare necessariamente una migliore comprensibilità se il numero di commissioni segnalate è elevato e la struttura delle commissioni è complessa. La capacità amministrativa supplementare necessaria per gestire e sfruttare le informazioni aggiuntive può essere disponibile solo per i grandi esercenti e non per i piccoli esercenti. Ciò significa che la semplicità può essere un prerequisito della trasparenza per poter disciplinare la determinazione dei prezzi.” (p. 151)

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Nuovo Protocollo intende rappresentare un'evoluzione del percorso avviato con l'Accordo sottoscritto nel luglio 2023 promuovendo ulteriormente la mitigazione dei costi, la digitalizzazione, la modernizzazione e la concorrenza dei servizi di pagamento, facendo maggiormente leva sulla comprensibilità e comparabilità delle condizioni economiche applicate alle transazioni con strumenti di pagamento elettronici, a carico dei soggetti che svolgono l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare specificato nei successivi commi 3 e 4 (tutti, di seguito, denominati "Esercenti"). Il Nuovo Protocollo si applica ai pagamenti effettuati presso tali Esercenti. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente accordo i pagamenti on-line e ricorrenti "appoggiati" su carte di debito o di credito (cd. Card on file) e i pagamenti artificiosamente frazionati.
2. Le Parti e i successivi aderenti al presente Protocollo favoriscono, promuovono e sostengono iniziative volte a incentivare la diffusione degli strumenti di pagamento elettronici tra gli Esercenti e, a tal fine, assumono e promuovono gli impegni esplicitati successivamente.
3. Più specificatamente l'ABI, l'APSP e Assofin si impegnano a invitare i propri associati, che operano in qualità di "soggetti abilitati all'accettazione di pagamenti con carta presso gli Esercenti" (*acquirer*)¹ ad assumere iniziative promozionali almeno nei confronti degli Esercenti che presentino ricavi e compensi di ammontare fino a 400.000 euro relativi all'anno di imposta precedente all'adesione all'offerta commerciale, volte a ridurre l'impatto dei costi delle transazioni di basso valore, cioè di importo non superiore a 30 euro. In particolare, tali iniziative promozionali dovrebbero essere significativamente competitive per quanto riguarda le transazioni di importo unitario almeno fino a 10 euro, e dovranno essere rappresentate utilizzando gli schemi standard di cui agli Allegati 2A e 2B. Le iniziative promozionali consentiranno l'adesione degli esercenti per un periodo non inferiore a 12 mesi e avranno durata non inferiore a 12 mesi.
4. Inoltre, per ampliare l'ambito soggettivo di applicazione del Nuovo Protocollo rispetto al precedente, gli Acquirer aderenti al presente accordo devono prevedere almeno una apposita offerta commerciale, in particolare con riferimento a un fatturato maggiore di euro 400.000 e almeno fino a 750.000 euro (soglia derogabile con un importo più elevato), utilizzando gli schemi standard di cui agli Allegati 2A e 2B. Tali offerte commerciali, tuttavia, non dovranno necessariamente prevedere le condizioni di maggior favore, come indicato nel precedente comma 3, in termini di offerta promozionale. L'auspicio delle associazioni rappresentative

¹ Definiti dal Regolamento (UE) 2015/751 del 25 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, come i prestatori di servizi di pagamento che stipulano un contratto con il beneficiario per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta, che si traducono in un trasferimento di fondi al beneficiario [art. 2, comma 1, n.1)].

degli esercenti è che gli Acquirer utilizzino gli schemi di comparazione dei costi (Allegato 2A e 2B) per tutta la propria offerta alla clientela retail, a partire dalle microimprese.

5. Le associazioni maggiormente rappresentative che non sono già parte del Nuovo Protocollo e intendano aderirvi ne danno comunicazione secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.
6. Per quanto non espressamente definito dal presente Protocollo, si applica quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 marzo 2023.

Articolo 2

(Trasparenza, comprensibilità informativa e comparabilità dei costi)

1. Con l'obiettivo di semplificare e rendere maggiormente chiare e comparabili le informative contenenti i costi delle transazioni con carte e, come ulteriore ampliamento dell'ambito di applicazione del Nuovo Protocollo, anche dei connessi apparati di accettazione dei pagamenti (POS), l'ABI, l'APSP e Assofin si impegnano a invitare i propri associati a redigere l'informativa relativa alle proprie offerte commerciali in maniera tale da consentire agli Esercenti di meglio comprendere, in modo chiaro e agevole, le caratteristiche delle proposte commerciali dei servizi di accettazione presso l'esercente e le relative condizioni economiche e a facilitarne la confrontabilità dei costi, ferma restando l'applicazione della normativa nazionale ed europea e delle indicazioni dell'Autorità di vigilanza.
2. Nelle more della revisione della normativa di riferimento, tali iniziative commerciali, sia almeno fino a 400.000 euro di fatturato, sia almeno fino a 750.000 euro di fatturato, dovranno utilizzare gli schemi standard (Allegati 2A o 2B, a seconda delle caratteristiche dell'offerta) di rappresentazione sintetica delle condizioni economiche. Tali schemi sono finalizzati a dare adeguata e chiara informativa e assicurare l'immediata comparabilità tra le condizioni.
3. In particolare, gli schemi standard dovranno essere compilati in ogni loro parte – ferma restando la facoltà di compilare o meno le parti opzionali – mantenendo scrupolosamente inalterato il formato tabellare (vale a dire utilizzando e pubblicando proprio l'Allegato 2A o 2B). Se l'offerta commerciale viene effettuata con riguardo alle commissioni sul transato, dovrà essere utilizzato lo schema di cui all'Allegato 2A, se l'offerta commerciale viene effettuata con riguardo al canone mensile dovrà essere utilizzato lo schema di cui all'Allegato 2B. Per entrambi gli Allegati:
 - qualora si propongano offerte differenziate per diversi livelli di fatturato, le commissioni dovranno essere specificate per ciascuno di essi (e conseguentemente occorrerà segmentare la proposta commerciale compilando più volte l'Allegato 2 (A o B));
 - dovranno essere sempre compilate le porzioni relative alle offerte commerciali riguardanti i costi dei POS, avendo riguardo a rappresentarle in coerenza con le scelte effettuate ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, seguendo le istruzioni di cui al precedente alinea, descrivendo con esattezza le caratteristiche di ogni tipologia di offerta oppure indicando "n.d." (non disponibile) laddove non si offra una determinata tipologia di POS.
4. Ferma restando la possibilità per gli esercenti di concordare con gli Acquirer condizioni migliorative rispetto a quelle riportate negli Allegati 2A e 2B, al fine di consentire agli Esercenti di valutare adeguatamente nel medio termine le offerte commerciali di cui al comma 3 e comma 4 dell'art. 1, gli Acquirer esplicitano già in fase precontrattuale al singolo

cliente le condizioni a fine offerta nella colonna B dei suddetti Allegati. Tuttavia, tali informazioni non andranno divulgate al pubblico con le modalità di cui al comma 5.

5. I soggetti abilitati all'accettazione di pagamenti pubblicano sui propri siti internet, con adeguata visibilità, gli schemi redatti come indicato ai commi 2, 3 e 4 avendo cura di non pubblicare le informazioni sulle condizioni "a fine offerta" di cui alla colonna B dei predetti schemi. Ai fini di una loro più agevole comparabilità, trasmettono al CNEL tali schemi in pdf e in formato elaborabile (p. es. Excel) nonché il link al proprio sito dove tali schemi sono pubblicati, per la successiva pubblicazione (in entrambi i formati) sul sito della suddetta Istituzione.
6. L'ABI, l'APSP e Assofin si impegnano a invitare tutti gli altri Operatori della filiera dei pagamenti propri associati (emittenti di carte, circuiti di pagamento e i diversi operatori che forniscono i servizi tecnici necessari al completamento delle transazioni con carta) a contribuire concretamente ad assicurare il successo delle iniziative commerciali di cui ai commi precedenti.

Articolo 3

(Le attività delle associazioni di categoria degli Esercenti)

1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli Esercenti che aderiscono al presente Nuovo Protocollo si impegnano a renderne noti i contenuti ai propri associati, nonché a informarli su eventuali ulteriori iniziative delle Parti in merito alla trasparenza delle condizioni di accettazione degli strumenti di pagamento elettronici.

Articolo 4

(Adesione al Protocollo e relative comunicazioni e monitoraggio)

1. L'associato dell'ABI, dell'APSP o di Assofin che intenda aderire al presente Nuovo Protocollo, o recedere dallo stesso, ne dà comunicazione alla rispettiva associazione di appartenenza, ai seguenti rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata [abi@pec.abi.it; apsp@pec.it; assofin@pec.assofin.eu] utilizzando il modulo allegato (Allegato 3). Il recesso è comunicato con un preavviso di dieci giorni lavorativi.
2. L'ABI, l'APSP e Assofin pubblicano sui propri siti internet e tengono aggiornato l'elenco degli aderenti al presente Nuovo Protocollo.
3. L'adesione al presente Nuovo Protocollo da parte degli associati dell'ABI, dell'APSP o di Assofin, espressa ai sensi del comma 1, si intende operativa entro 120 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. In particolare, per permettere una ordinata adesione e gestione del presente Nuovo Protocollo, gli Operatori della filiera dei pagamenti comunicheranno l'adesione entro 30 giorni da quando il presente Nuovo Protocollo sarà sottoscritto dalle Parti.
4. L'ABI, l'APSP e Assofin invitano i propri associati aderenti a svolgere le iniziative necessarie a diffondere al pubblico, con apposite azioni di comunicazione e di promozione, quanto concordato all'interno del presente Nuovo Protocollo e le azioni previste dallo stesso.

Articolo 5
(Adesione successiva di altre Parti)

1. Al presente Nuovo Protocollo possono aderire ulteriori associazioni di categorie rappresentative degli Esercenti, dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché i singoli operatori non aderenti ad associazioni di categoria, assumendo tutti gli impegni previsti nel presente Nuovo Protocollo, tramite comunicazione da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze al seguente indirizzo pec [dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it]. Il MEF ne informa gli altri soggetti firmatari del presente Nuovo Protocollo.

Articolo 6
(Informativa e comunicazione del Protocollo)

1. Il presente Nuovo Protocollo è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sul sito del CNEL, sui siti internet delle Parti e delle ulteriori associazioni di categoria aderenti, ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 7
(Durata)

1. Il presente Nuovo Protocollo è valido ed efficace per 24 mesi dalla data di sottoscrizione. Alla conclusione della validità del presente Protocollo, le Parti, a seguito di una valutazione ex-post dell'impatto dell'introduzione delle misure di cui al presente accordo, potranno valutare ulteriori iniziative sul tema in oggetto.

Roma, 2026

Associazione Bancaria Italiana

Associazione Italiana Prestatori Servizi di Pagamento

Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare e dei Pagamenti

CNA

Confartigianato

Confcommercio

Confesercenti

FIPE
